Penale Sent. Sez. 3 Num. 25338 Anno 2026
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE
Data Udienza: 12/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
**** **** nato a ****;
nel procedimento a carico del medesimo
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Bari;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza del tribunale di Foggia, di condanna di **** **** in ordine ai reati ex artt. 44 lett. b), 93, 94 95 del DPR 380/01.

2. Avverso la sentenza predetta, **** ****, mediante il proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo, deduce l'intervenuta maturazione della prescrizione contestando il richiamo dei giudici, in ordine al predetto tema, al regime di cui alla cd. legge Orlando.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, siccome a fronte di una contestazione inerente a una tettoia in struttura metallica e copertura con pannelli, il ricorrente sarebbe stato condannato solo per una struttura metallica, priva di copertura, e come tale non integrante reato in assenza di volume. Struttura poi utilizzata per un impianto fotovoltaico, autorizzata

sul piano sismico, rispetto alla quale emergerebbe la diversità del fatto tra contestazione e condanna.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione manifestamente illogica, contestandosi la tesi per cui la struttura per fotovoltaico comunque integrerebbe una tettoia abusiva.

6. È stata depositata memoria con cui si ribadisce quanto proposto in ricorso. Memoria è depositata anche da parte del Sostituto Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile non potendosi che riaffermare quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui (Sez. U - n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025) Rv. 288175 - 01) la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Il fatto, risalente al 20.9.2018 rientra nel predetto spettro temporale che consente l'applicazione della cd. Legge Orlando in tema di prescrizione e consente, complessivamente, come pure sancito nella sentenza impugnata, di escludere la prescrizione come invocata in ricorso.

2. Riguardo al secondo e terzo motivo, essi sono omogenei, riguardando l'analisi complessiva della vicenda, per cui vanno esaminati congiuntamente. Si osserva che la Corte, a fronte della contestazione della avvenuta realizzazione di una tettoia munita di elementi verticali e di una copertura, ha rilevato come al momento dell'accertamento e del sequestro fosse stato realizzato, senza titolo, un telaio metallico su una superficie di circa 345 mq. ed ha aggiunto la necessità, per la stessa, del rilascio di un permesso di costruire (assente) trattandosi di opera nuova, neppure riconducibile ad una pertinenza, a fronte delle dimensioni rilevanti e della assenza della possibilità di escluderne una autonoma utilizzazione rispetto all'opera principale. Con particolare riguardo alla tesi della irrilevanza penale prospettata dalla difesa, trattandosi di opera poi utilizzata per l'appoggio di pannelli fotovoltaici di per sé leciti, la Corte ha sostenuto la persistente abusività complessiva

dell'intervento, sul rilievo per cui i pannelli si innestavano su una preesistente e abusiva "tettoia", così definendo lo scheletro verticale prima citato.

Va premesso che viene in rilievo una questione giuridica, in presenza della quale emerge il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01).

Ebbene, a fronte di una rilevante struttura composta di elementi verticali, ancorché ancora non ricoperta secondo le previsioni dell'autore, tale operazione edilizia è di per sé sufficiente per rilevare l'edificazione di un'opera nuova e abusiva (in assenza del titolo necessario del permesso di costruire), come in sostanza sostenuto dai giudici. Ciò perché in materia edilizia, rientrano nella nozione di "nuova costruzione" di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), n.1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, i manufatti che si elevano al di sopra del suolo e che sono destinati a trasformare durevolmente l'area impegnata. (Fattispecie relativa alla realizzazione di un muro di contenimento). (Sez. 3, n. 55366 del 21/11/2018, Ferraro, Rv. 274631 - 01).

In tale quadro, inerente la presenza di una struttura abusiva a prescindere dalla denominazione che per essa si voglia usare, l'intervento ulteriore su di essa effettuato, con la collocazione di pannelli fotovoltaici, non consente di rendere lecito ciò che è illecito (la struttura verticale), sol perché si realizzi sull'opera abusiva un intervento (l'installazione di pannelli fotovoltaici) di per sé astrattamente consentito (salvo le peculiarità di zona), senza permesso e autorizzazione paesaggistica. Né può rilevare il rilascio di un'autorizzazione del servizio di edilizia sismica riguardante la complessiva struttura ed intesa solo sub specie di installazione di pannelli fotovoltaici, trascurando l'analisi del pregresso abuso. Invero, l'unica sanatoria prevista attualmente per opere nuove realizzate senza permesso o titolo equivalente, quale è la struttura verticale in esame, è quella ex art. 36 DPR 380/01, cui certo non può sostituirsi, in assenza di riferimenti normativi, la mera vicenda, di fatto, della sovrapposizione su opera abusiva di un intervento astrattamente lecito.

Piuttosto, a fronte di tale operazione concreta, emergono altri principi, tutti conducenti verso la conferma dell'abusività dell'intervento: il divieto di frazionamento dell'opera edilizia, la cui qualificazione deve discendere da una valutazione unitaria (che in tal caso risente negativamente del carattere abusivo della struttura di sostegno) e il divieto di realizzare su

un'opera abusiva, quand'anche interessata da una maturata prescrizione (circostanza qui insussistente), ulteriori interventi, anche se minimali e di per sé astrattamente leciti: in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Rv. 282162 - 01).

Dunque, da una parte l'opera contestata costituisce certamente illecito penale. Dall'altra, la circostanza per cui, a fronte di una contestazione inerente una tettoia completata dei suoi elementi verticali e orizzontali, la condanna ha avuto riguardo all'accertata realizzazione delle sole strutture verticali, non determina alcuna discrasia tra contestazione e condanna: infatti, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 – 01 Carelli). Nel solco di tale linea interpretativa si è precisato, innanzitutto, che l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, per cui la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013 Rv. 257015 – 01); sul piano poi, del concreto fatto di reato, si è osservato che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 03/02/2016) Rv. 265946 – 01; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017 Rv. 271607 – 01), cosicchè non sussiste violazione del

principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (cfr. sez. 3, n. 5463 del 05/12/2013 (dep. 04/02/2014) Rv. 258975 – 01).

Nel caso di specie, il ricorrente si è pienamente difeso rispetto al fatto corrispondente all'opera composta di sola struttura verticale né la stessa ha costituito uno stravolgimento dell'opera come originariamente contestata, costituendone, piuttosto, un "minus" incluso nella stessa, per l'assenza della copertura.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così è deciso, 12/03/2026

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE NOVIELLO

Il Presidente
Luca Ramacci